



Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia

Dossier n° 42 -
24 marzo 2025

Il presente dossier riporta dati e informazioni riguardanti:

1. il numero di **procedure di infrazione aperte** nei confronti dell'Italia e la loro suddivisione per **stadio** e per **materia**;
2. l'**evoluzione** del numero di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia **dal 31 dicembre 2012 al 18 marzo 2025**;
3. il numero di **procedure di infrazione aperte** nei confronti degli altri **Stati membri**.

Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia

Al **18 marzo 2025** risultano **aperte**, nei confronti dell'Italia, **63 procedure di infrazione**, di cui 50 per violazione del diritto dell'Unione e 13 per mancato recepimento di direttive entro i termini previsti.

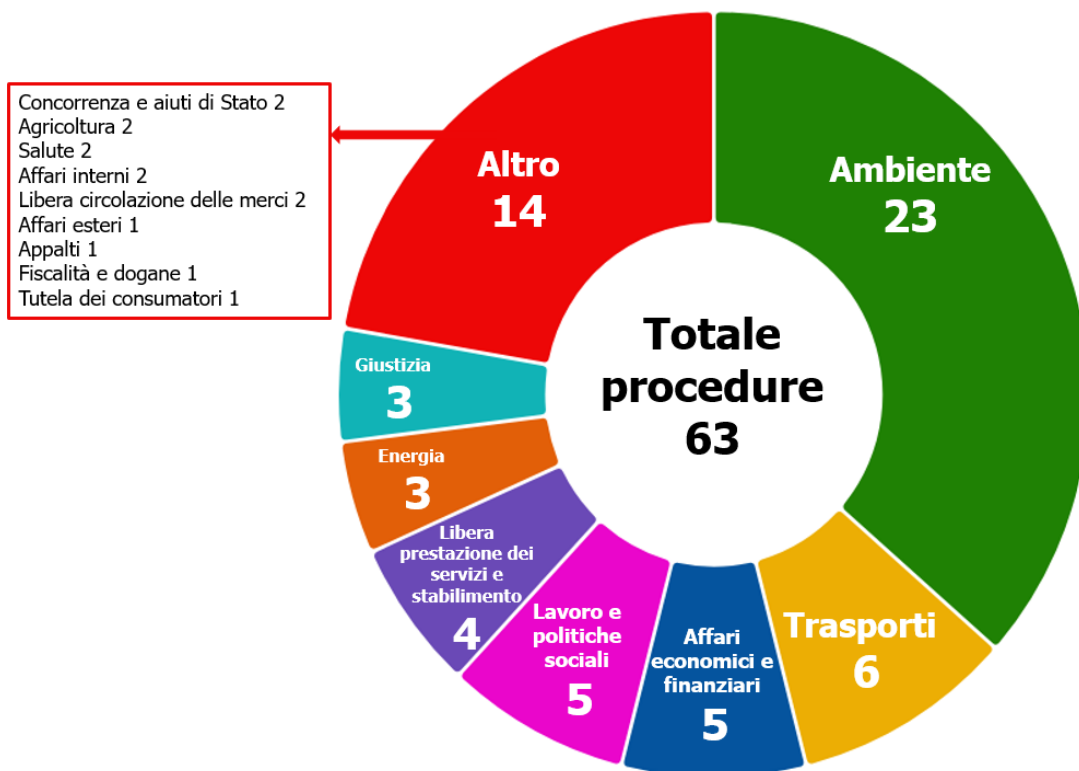
Suddivisione per stadio della procedura

La tabella seguente mostra la **suddivisione** delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per **stadio della procedura** (sulla disciplina della procedura si rinvia alla nota riportata in chiusura della presente pubblicazione).

Messa in mora Art. 258 TFUE	30
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	2
Parere motivato Art. 258 TFUE	12
Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	1
Decisione ricorso Art. 258 TFUE	0
Ricorso Art. 258 TFUE	5
Sentenza Art. 258 TFUE	4
Messa in mora Art. 260 TFUE	4
Decisione ricorso Art. 260 TFUE	1
Sentenza Art. 260 TFUE	4
Totale	63

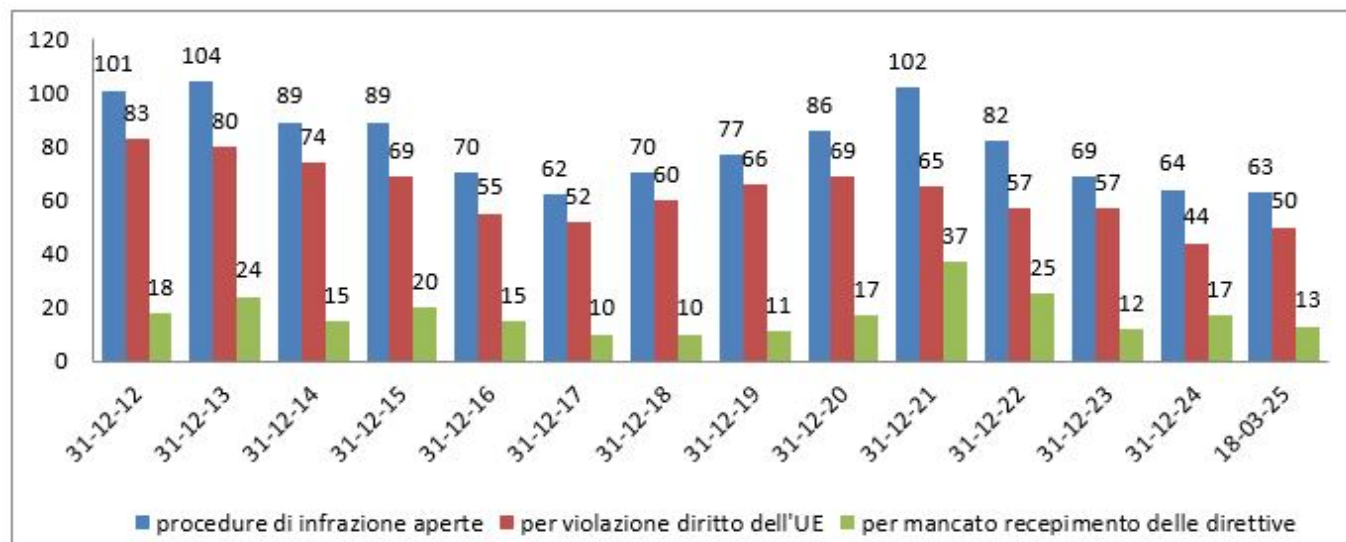
Suddivisione per materia

La tabella seguente mostra la **suddivisione** delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per **materia**.



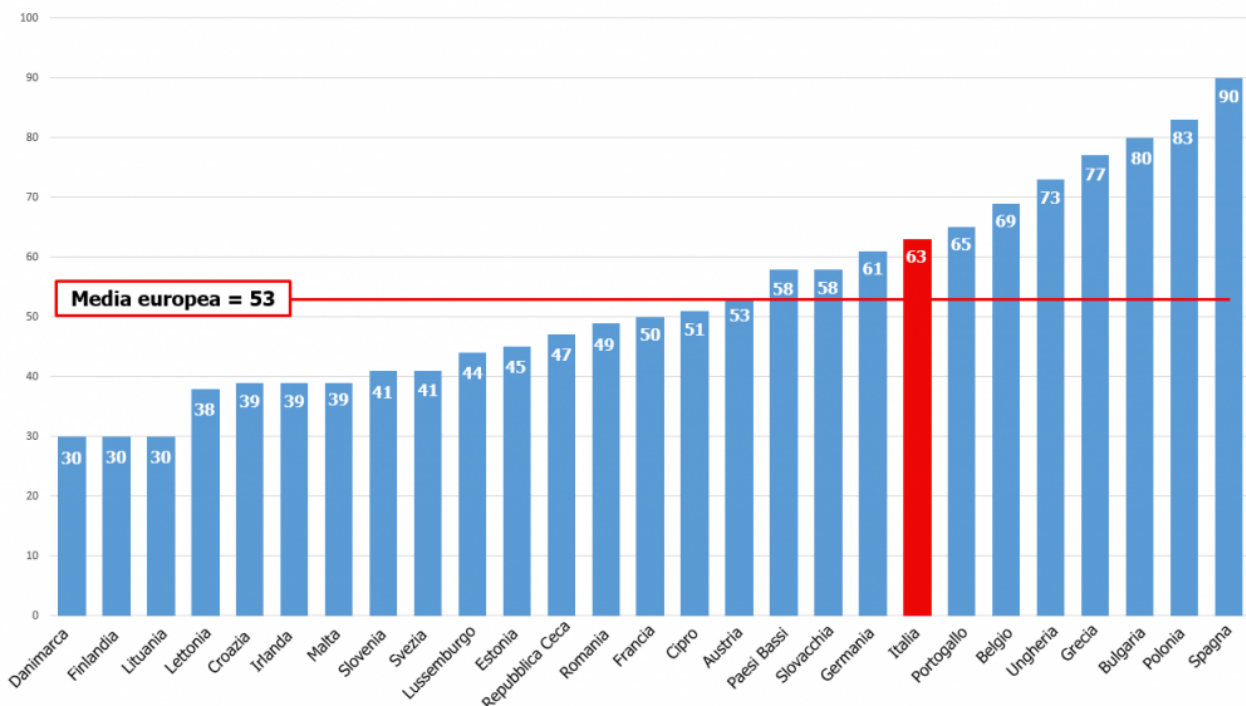
L'evoluzione del numero di procedure di infrazione aperte

Il **grafico seguente** mostra l'**evoluzione** del numero di **procedure di infrazione** aperte nei confronti dell'Italia **dal 31 dicembre 2012 al 18 marzo 2025** (l'arco temporale tiene conto che la legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, entrata in vigore 19 gennaio 2013, ha ridefinito gli strumenti per l'attuazione nell'ordinamento italiano degli obblighi discendenti dall'ordinamento dell'UE).



Il confronto con gli altri Stati membri

Come mostrato dalla tabella seguente, la **media europea** delle procedure di infrazione pendenti si attesta a circa **53 per Stato membro**; l'Italia si colloca in ventesima posizione (si va dalle 30 procedure aperte nei confronti della Danimarca e della Lituania alle 90 procedure aperte nei confronti della Spagna).



Nota metodologica

I dati e le informazioni della presente pubblicazione sono tratti:

- dalla [banca dati online](#) della Commissione europea in materia di infrazioni;
- dalla sezione pubblica della [banca dati EUR-Infra](#), curata dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, che rappresenta l'archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia e permette la consultazione delle informazioni principali (numero di procedura, oggetto, fase della procedura, Direzione generale competente della Commissione europea, materia);
- dalle note e relazioni trasmesse dal Governo alle Camere nell'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli [14](#) e [15](#) della [legge n. 234 del 2012](#);
- dalle [relazioni annuali](#) della Commissione europea sull'applicazione del diritto dell'UE, che presentano i procedimenti di infrazione per settore e per Stato membro.

L'articolazione delle procedure di infrazione

La procedura di infrazione si articola in diverse fasi, ciascuna delle quali si conclude con una decisione formale. In via generale, si distingue tra una **fase precontenziosa**, di natura amministrativa (art. 258 TFUE), e una **fase contenziosa** dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (art. 260 TFUE).

Fase precontenziosa (art. 258 TFUE): qualora la Commissione reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi derivanti dai trattati (e quindi anche dal diritto derivato dell'UE), essa anzitutto deve porre lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Ciò avviene con l'invio della cd. "**lettera di messa in mora**" a cui lo Stato membro interessato deve rispondere entro un termine fissato dalla stessa Commissione, in genere **due mesi**.

Il diritto di avviare la procedura spetta **esclusivamente alla Commissione europea** che può decidere di agire se uno Stato membro: i) non recepisce integralmente una direttiva nel diritto nazionale entro il termine stabilito; ii) non ha applicato correttamente il diritto dell'UE. La Commissione può agire o di propria iniziativa o sulla base di una denuncia.

Se lo Stato membro **non risponde** alla lettera di messa in mora nel termine indicato o fornisce **risposte non soddisfacenti**, la Commissione emette un "**parere motivato**" in cui ingiunge allo Stato di conformarsi al diritto dell'UE e lo sollecita a comunicare i provvedimenti disposti a tal fine entro un dato termine, in genere **due mesi**.

Se lo Stato membro non provvede a conformarsi a tale parere nel termine fissato, la Commissione **può decidere di adire la Corte di giustizia dell'UE ("ricorso per inadempimento")**, affinché questa constati, con procedimento contenzioso e in via giurisdizionale, l'infrazione oggetto del parere motivato.

Fase contenziosa (art. 260 TFUE): qualora la Corte di giustizia dell'UE, adita dalla Commissione, riconosca fondato il ricorso, **accerta l'inadempimento** con **sentenza** e lo Stato membro interessato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Se la **Commissione** ritiene che lo **Stato membro non si sia conformato alla sentenza**, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, tramite l'invio di una "lettera di messa in mora", **può adire nuovamente la Corte** (senza dover emettere preliminarmente un parere motivato). In sostanza, è avviata una seconda procedura basata non più sulla violazione della norma oggetto della prima procedura, ma sulla infrazione costituita dal mancato rispetto della sentenza della Corte. In tal caso, la Commissione precisa l'importo della sanzione pecuniaria, che consideri adeguata alle circostanze e che dovrà essere versata dallo Stato membro.

La Corte, nel caso in cui riconosca che lo Stato membro non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminare il pagamento di una **sanzione** (anche modificando l'importo richiesto dalla Commissione).

Oltre alla situazione sopra richiamata, la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie quando la Commissione, nel proporre il primo ricorso per inadempimento, giudica lo Stato membro inadempiente rispetto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE).

Le sanzioni applicabili possono essere costituite dal pagamento di una **somma forfettaria**, mirante a sanzionare il proseguimento della violazione, nonché di una **penalità giornaliera**, per spingere lo Stato membro interessato a far cessare l'infrazione al più presto dopo la pronuncia della sentenza.

Procedura d'infrazione avviata da uno Stato membro contro un altro Stato membro (art. 259 TFUE): ai sensi dell'art. 259 TFUE, ciascuno degli Stati membri, qualora reputi che un altro Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, può **adire la Corte di giustizia**. Prima di proporre ricorso deve tuttavia rivolgersi alla Commissione, la quale emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere entro tre mesi dalla domanda, lo Stato può presentare il ricorso alla Corte.

Al riguardo, si ricorda che il 14 febbraio 2024 l'Italia ha presentato alla Commissione europea una richiesta per aprire la procedura ai sensi dell'art. 259 nei confronti dell'Austria in relazione ai **divieti di circolazione al Brennero imposti dal Land del Tirolo**. La Commissione, il 14 maggio 2024, ha emesso il parere motivato previsto da tale disposizione, affermando che l'Austria ha violato gli obblighi derivanti dagli articoli 34 e 35 del TFUE in materia di divieti delle restrizioni quantitative alle importazioni tra gli Stati membri. Il 26 luglio 2024, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ha approvato la proposizione del **ricorso nei confronti della Repubblica federale d'Austria**, dinanzi alla Corte di giustizia.